

## ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno duemilaundici addì \_\_\_\_\_ - del mese di \_\_\_\_\_ in Sinnai tra:

- Cocco Luisa, nata a Cagliari il 28.01.1967, responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologico del Comune di Sinnai, la quale agisce in nome e per conto del Comune, ove domicilia per ragioni d'ufficio che rappresenta in forza dell'art.109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, avente codice fiscale 80014650925;
- Bonfiglio Francesco, nato a Roma il 21.04.1956 e residente in ....., via ....., il quale interviene al presente atto nella qualità di amministratore delegato della società "CAMPIDANO AMBIENTE S.R.L.", con sede legale in Selargius, Zona Industriale presso il Centro Servizi, codice fiscale e partita IVA 03079970921, giusta certificato n..... di protocollo rilasciato dall'Ufficio Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Cagliari in data ....., acquisito agli atti di questo Comune.

### PREMESSO CHE

- in data 29 dicembre 2006, a rogito del notaio dott. Ernesto Quinto Bassi di Cagliari, fra i Comuni di Monserrato, Selargius e Sinnai e la società "GESENU S.p.A." di Perugia è stato stipulato l'atto costitutivo della società mista di capitali, denominata "CAMPIDANO AMBIENTE s.r.l.", per la gestione dei servizi di igiene urbana nel territorio comunale;
- con determinazione del responsabile dell'Area Tecnica n°470 del 27.09.2007 è stato affidato alla società "CAMPIDANO AMBIENTE srl" la gestione del servizio di igiene urbana nel territorio del comune di Sinnai;
- in data 19.12.2007 è stato stipulato tra il Comune di Sinnai e la Società

Mista "CAMPIDANO AMBIENTE srl", a rogito del notaio Ernesto Quinto

Bassi, il contratto di servizio, repertorio 94321 raccolta 38164, registrato

a Cagliari in data 14.01.2008 al n°323, per la gestione dei servizi di

igiene urbana nel territorio del comune di Sinnai di cui costituiscono

parte integrante i seguenti elaborati:

- o il progetto guida con tutti gli allegati;

- o il progetto offerta della società "GESENU S.p.A.", con tutti gli allegati;

- in applicazione del disciplinare tecnico per l'esecuzione dei Servizi,

facente parte del progetto guida, è compito della società "CAMPIDANO

AMBIENTE srl" effettuare la raccolta e il successivo trasporto dei rifiuti

direttamente all'impianto di smaltimento finale di riferimento nell'ambito

della programmazione regionale e provinciale;

- nel periodo di presentazione dell'offerta l'impianto di riferimento per il

conferimento del rifiuto secco residuo non riciclabile era quello del Casic

in Zona Industriale Macchiareddu, mentre l'impianto per il conferimento

del rifiuto umido era quello di Villacidro nelle more dell'attivazione

dell'impianto di compostaggio del Casic – Macchiareddu;

- nei periodi in cui l'impianto del Casic in Zona Industriale Macchiareddu

rimane chiuso per eseguire la manutenzione straordinaria ai forni

dell'inceneritore, i rifiuti secco residuo non riciclabile devono essere

conferiti alla discarica di soccorso del Consorzio Industriale di Villacidro;

- i rifiuti "umido" vengono conferiti, da quando è stato attivato, all'impianto

di compostaggio del Casic – Macchiareddu;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. .... del ..... è

stato approvato il presente schema di atto di transazione;

CONSIDERATO CHE

- la Società "CAMPIDANO AMBIENTE srl" ha chiesto il riconoscimento delle maggiori spese per il trasporto dei rifiuti secco residuo non riciclabile alla discarica di soccorso del Consorzio Industriale di Villacidro ed ha emesso le seguenti fatture per un totale complessivo di € 18.742,56:

1) n°39/08 del 30/06/2008 dell'importo compresa IV A di € 6.509,42;

2) n°78/08 del 31/10/2008 dell'importo compresa IVA di € 1.395,42;

3) n°05/10 del 31/01/2010 dell'importo compresa IVA di € 5.044,05;

4) nota credito n°02 del 31/01/2010 dell'importo compresa IVA di - € 890,24;

5) n°124/10 del 31/10/2010 dell'importo compresa IV A di € 1.919,56;

6) n°67/11 del 30/06/2011 dell'importo compresa IVA di € 2.735,99,

- la Società "CAMPIDANO AMBIENTE srl" ha inoltre emesso la fattura n°98/10 del 31/08/2010 dell'importo di € 1.843,89, IVA compresa, per maggiori spese per il trasporto dei rifiuti "umido" all'impianto di Villacidro per la somma di € 263,76 e all'impianto di Carbonia per la somma di € 1.604,11, in quanto nel periodo fine luglio – metà agosto 2010, l'impianto di compostaggio del Casic – Machiareddu è rimasto chiuso;

- con nota del Responsabile dell'Area Tecnica, in data 11.09.2008 prot. 12428, veniva contestata alla Società "CAMPIDANO AMBIENTE srl" la fattura n°39 del 30/06/2008 per il trasporto dei rifiuti secco residuo non riciclabile all'impianto FISIA di Villacidro. In tale nota si chiedeva l'emissione di nota di credito, a totale storno dell'importo indicato in fattura, poichè nulla era dovuto per il trasporto dei rifiuti all'impianto FISIA di Villacidro, in quanto trattasi di discarica di servizio all'impianto del CASIC, previsto dalla programmazione regionale sui rifiuti;

- con nota pervenuta in data 11.09.2008 prot. 12498, la Società "CAMPIDANO AMBIENTE srl", ribadiva che la base di calcolo prevista nel progetto guida (Relazione Tecnica), da adottare per i trasporti dei rifiuti secco residuo, era di 20 Km. e che pertanto l'offerta era stata formulata tenendo conto della percorrenza per i trasporti di tale distanza.

- che il disciplinare tecnico dei servizi di cui al progetto guida:

a) prescrive che i rifiuti (secco residuo non riciclabile) devono essere trasportati e smaltiti obbligatoriamente negli impianti di smaltimento previsti dalla programmazione regionale e provinciale, per cui se la programmazione regionale indica un diverso impianto di smaltimento i rifiuti devono essere smaltiti obbligatoriamente in tale impianto;

b) nel contempo indica, però, una base di calcolo di 20 Km. tenendo conto della quale le Ditte partecipanti alla gara hanno determinato il costo dei trasporti per la formulazione dell'offerta economica, ciò in quanto nel periodo in cui si è svolta la gara l'impianto di riferimento per lo smaltimento dei rifiuti (secco residuo non riciclabile) era quello del Casic di Macchiareddu;

- l'offerta economica è stata redatta computando l'onere del trasporto sulla base di 20 Km. di percorrenza;

- in fase di fatturazione, nei diversi periodi in cui i rifiuti sono stati trasportati all'impianto di Villacidro, le metodologie di calcolo applicate dalla Società "CAMPIDANO AMBIENTE srl" per determinare i maggiori costi di trasporto causati dalla maggiore percorrenza, sono diversificate nelle diverse fatture emesse e non ancora liquidate;

- che sulla scorta delle argomentazioni sopra indicate si ritiene:

- di riconoscere alla "CAMPIDANO AMBIENTE srl" i maggiori costi di percorrenza per il trasporto dei rifiuti (secco residuo non riciclabile) all'impianto di smaltimento di Villacidro, ubicato ad una distanza superiore ai 20 Km;

- di non riconoscere alla "CAMPIDANO AMBIENTE srl" i maggiori costi per il trasporto dei rifiuti (umido) all'impianto di Villacidro in quanto tale impianto era già contemplato nel progetto guida;

- di riconoscere alla "CAMPIDANO AMBIENTE srl" i maggiori costi per il trasporto dei rifiuti (umido) all'impianto di Carbonia in quanto tale impianto non risulta previsto nel progetto guida;

#### CIO' PREMESSO

Le parti intendono raggiungere un accordo bonario per la definizione della controversia in atto e a tal fine, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n..... in data ....., sopra richiamata alla quale si fa pieno rinvio,

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

A). La premessa e gli atti ivi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

B). Il Comune di Sinnai si impegna a riconoscere alla Società "CAMPIDANO AMBIENTE srl", la somma di € 13.061,20 oltre l'IVA di legge per un totale complessivo di € 14.367,32, per le maggiori spese di trasporto dei rifiuti "secco residuo non riciclabile" alla discarica di soccorso del Consorzio Industriale di Villacidro e per le maggiori spese per il trasporto dei rifiuti "umido" all'impianto di compostaggio di Carbonia; gli importi suddetti scaturiscono dai calcoli eseguiti come da schede A) e B) che vengono

	allegate al presente atto per farne parte integrante e sostanziale; il Comune	
	di Sinnai null'altro dovrà alla Società "CAMPIDANO AMBIENTE srl" in ordine alle	
	fatture emesse ed elencate nelle premesse, obbligandosi esclusivamente	
	alla corresponsione degli importi derivanti dal presente accordo.	
	C). La Società "CAMPIDANO AMBIENTE srl" dichiara di accettare l'importo nella	
	misura di € 14.367,32 a saldo delle fatture emesse ed indicate nelle	
	premesse e dichiara esplicitamente di rinunciare, con la sottoscrizione	
	del presente atto, ad ogni ulteriore azione anche giudiziale, nei confronti	
	del Comune di Sinnai, in merito al riconoscimento della somma	
	complessiva di € 18.742,56 sopra richiamate;	
	D). Le parti dichiarano di aver, con i su estesi patti, definito la controversia e	
	di non aver alcunché da pretendere reciprocamente in merito ai servizi	
	sopra richiamati;	
	E). Eventuali spese legali sono interamente e autonomamente sostenute	
	dalle parti rinunciando al vincolo della solidarietà;	
	F). Il presente atto, stipulato sotto forma di scrittura privata, poiché regola	
	prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto, ai sensi	
	dell'art. 5 del D.P.R. 2674/86 n. 131, a registrazione fiscale in caso	
	d'uso, con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi	
	dell'art. 40 del precitato D.P.R.	
	G). Con la sottoscrizione, il presente atto avrà decorrenza immediata per le	
	parti.	
	Letto, approvato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione	
	COMUNE DI SINNAI	CAMPIDANO AMBIENTE srl
	- 6 -	